



STABILIMENTO DI TARANTO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0003548 del 11/02/2013

Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
*Divisione IV - Rischio rilevante e AIA*  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147- ROMA  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale - ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Ns. prot.: Dir. 38/2013

Taranto, 06.02.2013



**OGGETTO:** "AIA Discariche ILVA S.p.A. Stabilimento di Taranto - Incontro Gruppo Istruttore del 18.12.2012 - Chiarimenti in merito all'iter amministrativo relativo alla nuova discarica per rifiuti pericolosi in area di Cava Mater Gratiae".

Al fine di provvedere allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non derivanti dalla propria attività industriale la società ILVA S.p.A. presentava, nel gennaio 1994, il progetto ed il relativo studio per la valutazione della compatibilità ambientale per la costruzione di due discariche di 2<sup>a</sup> categoria tipo "B" e "C", da realizzarsi all'interno del complesso industriale ILVA di Taranto e precisamente in un'area, già utilizzata, ricadente all'interno di una vasta cava per l'estrazione di materiale calcareo, denominata "Cava Mater Gratiae".

Con decreto interministeriale DEC/VIA/2158 del 26.6.1995 il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali nell'ambito del procedimento di VIA, rilasciava giudizio positivo di compatibilità ambientale concernente il progetto.

Tre anni dopo la Provincia di Taranto con D.G.P. n. 619/1998 approvava il progetto esecutivo per la realizzazione della discarica di tipo "C" e con D.G.P. n. 620/1998 approvava il progetto esecutivo per la realizzazione della discarica di tipo "B".



**ILVA S.P.A.**  
74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02 / 307001 - FAX 02 / 3340062 - ITALIA -  
CAP. SOC. EURO 549.390.270.00 INT. VERS. - COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REG. IMPRESE MILANO N° 1435690158  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA F.R.E. S.P.A.



STABILIMENTO DI TARANTO

Con successiva D.G.P. n. 1368/1998 la Provincia di Taranto modificava le proprie due precedenti deliberazioni inserendo anche l'ultima parte del parere espresso dal Comitato Tecnico della Provincia, precedentemente non trascritto.

Successivamente la società ILVA s.p.a. ha provveduto alla realizzazione degli impianti con tutte le prescrizioni fissate dal decreto VIA e nelle autorizzazioni, comunicando periodicamente alla Provincia di Taranto - Servizio Ecologia ed Ambiente - lo stato di avanzamento dei lavori, secondo quanto dallo stesso ente prescritto.

In particolare, ILVA S.p.A. ha comunicato, in merito alla discarica di 2<sup>a</sup> categoria di tipo "C", ora discarica rifiuti pericolosi ai sensi del d.lsg n. 36/03 (autorizzata con deliberazione Giunta provinciale di Taranto n. 619 del 04.06.1998), quanto segue:

- con lettera 16.12.2003, prot. SAE/282, di aver terminato la fase di realizzazione dei rilevati relativi ai due moduli della discarica;
- con lettera 22.09.2004, prot. SAE/194, di aver terminato la fase di posa in opera dello strato impermeabile di argilla del 1° modulo della discarica;
- con lettera 25.07.2005, prot. SAE/83, di aver terminato la fase di posa in opera del primo manto impermeabile di HDPE del 1° modulo della discarica;
- con lettera 08.08.2006, prot. SAE/88, di aver terminato la stesura del primo strato drenante in sabbia e ghiaia, la stesura della geogriglia sulle pareti laterali nonché la fase di posa in opera del 2° manto impermeabile in HDPE;
- con lettera 25.10.2006, prot. SAE/108, di aver terminato la stesura del geotessuto da 300 g/mq nonché la stesura del 1° strato drenante in sabbia e ghiaia;
- con lettera 25.01.2007, prot. SAE/11, infine, di aver terminato i lavori di completamento dell'impianto di estrazione e convogliamento del percolato.

Terminati i lavori di realizzazione della discarica di tipo "C" la società ILVA, con istanza 31.07.2007, ha chiesto alla Provincia di Taranto - Servizio Ecologia ed Ambiente -, alla Regione Puglia ed al Ministero dell'ambiente l'autorizzazione all'esercizio del 1° modulo per lo smaltimento di rifiuti speciali.

Con nota 24.10.2007 la Provincia di Taranto declinava la propria competenza sostenendo che l'autorizzazione doveva essere oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA. in essere dal 28.02.2007 avanti il Ministero dell'ambiente.

Investito dalla nota 24.10.2007 della Provincia di Taranto il Ministero dell'ambiente, con propria nota 15.11.2007 (prot. DSA-2007-0029546), ha comunicato alla Provincia di Taranto:

- 1) che, ancorchè le attività di gestione dei rifiuti connesse all'attività siderurgica di ILVA siano state (al tempo) ricomprese nella domanda di AIA la competenza non era dello Stato e, quindi, del Ministero;



**ILVA S.P.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02 / 307001 - FAX 02 / 33400621 - ITALIA -  
CAP. SOC. EURO 549.390 2/0.00 INT. VERS. - COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REG. IMPRESE MILANO N° 11435690158  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.



STABILIMENTO DI TARANTO

- 2) ciò perchè ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 59/05, fino all'attuazione delle disposizioni relative al rilascio dell'AIA era vigente il preesistente quadro normativo anche per le relative competenze per cui la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle discariche richieste da ILVA era della Provincia di Taranto;
- 3) da ultimo il Ministero ricordava alla Provincia di Taranto che i contenuti tecnici del decreto legislativo n. 36/03 sono per legge sufficienti ad assicurare l'esercizio dell'impianto in modo conforme alla disciplina IPPC.

Sulla base della nota 15.11.2007 del Ministero dell'ambiente la società ILVA S.p.A., con propria nota 23 novembre 2007, sollecitava nuovamente la Provincia di Taranto al rilascio dell'autorizzazione alla discarica evidenziando che ai sensi dell'art. 17 del decr. legisl. n. 59/2005 *"le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale"*, ancor oggi per il settore rifiuti non rilasciata.

Poichè la Provincia di Taranto non assumeva alcun provvedimento (e neppure rispondeva alla lettera 23.11.2007 di ILVA) la Società, con propria ulteriore lettera 23 aprile 2008 (prot. DIR/38), sollecitava nuovamente la Provincia al rilascio della richiesta autorizzazione evidenziando che anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma terzo, della legge Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 la competenza al rilascio delle autorizzazioni per la gestione di impianti di smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, è delegata alla provincia competente per territorio e che la mancata assunzione del provvedimento per l'autorizzazione alla messa in esercizio dell'impianto (dopo il parere di VIA positivo e l'autorizzazione alla realizzazione della discarica) avrebbe provocato, come ha provocato, grave nocumento alla società ILVA S.p.A..

La Provincia di Taranto disattendeva ancora l'istanza di ILVA e con nota 29.05.2008 (prot. 026553), dopo aver qualificato la richiesta di messa in esercizio come *"una nuova autorizzazione per attività rientrante nella categoria 5.4 dell'allegato I al D. Lgs. n. 59/05"* ha negato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio disponendo che *"il gestore dovrà inoltrare domanda di AIA o integrando la domanda già presentata al Ministero o richiedendo l'AIA all'autorità competente"*.

Con la stessa nota indirizzata al Ministero dell'ambiente la Provincia di Taranto ha sostenuto che i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento ed ha chiesto allo stesso Ministero se detto limite temporale non trovi applicazione anche al caso di specie e se, conseguentemente, non fosse necessaria la rinnovazione del procedimento.

Con ricorso r.g. n. 1400 al TAR Puglia-Lecce, notificato in data 23.09.2008, la società ILVA ha impugnato il provvedimento 29.05.2008 della Provincia di Taranto, anche sotto il profilo del silenzio-rigetto.

Successivamente alla proposizione del detto ricorso, con propria nota 22.09.2008 (prot. DSA 20060028), il Ministero dell'ambiente rispondeva alla nota 29.05.2008 della Provincia di Taranto respingendo la tesi della Provincia ed evidenziando che ai sensi dell'art. 35,





STABILIMENTO DI TARANTO

comma 2-ter, del Decr. Legisl. n. 152/06 la procedura di VIA in quanto avviata precedentemente all'entrata in vigore del decreto 152 doveva essere conclusa ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Con nota 24.09.2008 la Provincia comunicava ad ILVA che era *"in corso l'iter amministrativo propedeutico al rilascio dell'autorizzazione della messa in esercizio della discarica di tipo C"*.

Infatti, pochi giorni prima, con nota 10 settembre 2008 (prot. DSA 2008 0024962), lo stesso Ministero dell'ambiente aveva sollecitato i Comuni di Taranto e Statte, la Provincia di Taranto e la stessa Regione Puglia a procedere senza ulteriore indugio *"alla conclusione delle procedure autorizzative al fine di consentire la realizzazione e l'esercizio degli interventi medesimi, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale"*.

Detti interventi erano quelli volti all'adeguamento dello stabilimento ILVA di Taranto alle migliori tecniche disponibili (c.d. BAT) che erano state individuate dalla Segreteria Tecnica nominata con decreto Ministero dell'ambiente 15 novembre 2005 e conclusasi con il Rapporto Tecnico Finale 5 dicembre 2006.

La nota ministeriale 10.09.2008 ricomprendeva espressamente tra detti interventi di adeguamento ambientale anche la discarica di tipo "C" (oltre che quella di tipo "B speciale") contrassegnata con la sigla VR4.

Già si è detto che ILVA ha impugnato in sede giurisdizionale amministrativa la nota provinciale 29.05.2008.

In fase cautelare il TAR Puglia, con ordinanza n. 1058 del 19.11.2008, rilevato oltretutto che la Provincia di Taranto "non muove rilievi di tipo sostanziale al funzionamento della discarica" e che con propria nota 24.9.2008 aveva comunicato di aver attivato "l'iter amministrativo propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi", ordinava alla Provincia di Taranto di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Dopo aver tentato di convocare una nuova conferenza di servizi, anche se le quantità di rifiuti da smaltire, i requisiti tecnici dell'impianto, la sua localizzazione, il tipo di impianto, la chiusura ed il ripristino del sito, le garanzie finanziarie e la data di scadenza dell'autorizzazione erano già state definite con il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, la Provincia di Taranto, con determina n. 206 del 15 dicembre 2008, negava alla società ILVA l'autorizzazione alla messa in esercizio sostenendo *"che la documentazione tecnica presentata dalla società non sarebbe stata adeguata alle disposizioni tecnico-normativa del D.Lgs. n. 36/2006"* e che *"al momento non è possibile adempiere a quanto prescritto dall'allegato 2, paragrafo 7, punto 7.1. al D.lgs. n. 36/2003 in quanto manca agli atti del Settore Ecologia di questa Provincia l'assenso espresso degli enti addetti al controllo, ossia Arpa Puglia e ASL-SISP per l'approvazione degli elaborati tecnici prodotti dalla Società .....*".

La società ILVA, con atto di "motivi aggiunti" notificato in data 13 febbraio 2009, impugnava anche detto provvedimento e nel corso del successivo giudizio evidenziava che, all'atto della presentazione in data 31.07.2007 alla Provincia di Taranto dell'istanza per la





STABILIMENTO DI TARANTO

messa in esercizio dell'impianto, aveva allegato cinque raccoglitori contenenti tutta la documentazione tecnica.

Detta documentazione, attestata dalla relazione tecnica sottoscritta da tecnici abilitati, dimostra che la discarica in questione è stata realizzata in conformità ai requisiti fissati dal D. Lgs. n. 36/03 ed anzi che sono stati praticati criteri ancor più restrittivi, come attesta il perito ing. Gaetano Nuzzo nella consulenza tecnica 23 aprile 2009 prodotta in giudizio.

D'altro canto la stessa Provincia di Taranto, puntualmente chiamata da ILVA alle date 16.12.2003, 22.09.2004, 25.07.2005, 08.08.2006, 25.10.2006 e 25.01.2007, per il contraddittorio tecnico in relazione alla conclusione degli stati di avanzamento lavori, nulla rilevava di difforme dal progetto autorizzato e dalle prescrizioni di legge nella realizzazione dell'impianto.

Con sentenza n. 1551 pubblicata in data 18 giugno 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce ha accolto l'impugnazione della società ILVA statuendo che a fronte della *"complessa documentazione depositata dalla ricorrente, l'Amministrazione provinciale .... doveva [semmai] individuare le ragioni concrete del diniego, evidenziando in quali punti la discarica realizzata dalla ricorrente non potesse essere considerata in linea con le previsioni del d.lg.s 36 del 2003."*

Quanto alla seconda motivazione la mancanza agli atti della Provincia dell'assenso espresso degli enti preposti al controllo, ossia Arpa Puglia e ASL, ai piani di sorveglianza e controllo – lo stesso Tribunale ha statuito come, ai sensi dell'Allegato II, punto 7 del d.lgs. 36/2003, si tratti *"di adempimenti a carico dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e non del privato richiedente"* e che detta richiesta era stata presentata dalla società ILVA con la domanda 31.07.2007 – quasi due anni prima – e che sarebbe spettato alla Provincia di Taranto assolvere a tale adempimento, non potendo *"costituire motivo per un provvedimento di diniego basato sulla semplice mancata acquisizione dell'assenso da parte del privato"*.

Il Tribunale ha incidentalmente rilevato punti di difformità tra il progetto autorizzato con DGP n. 619/1998 e l'impianto effettivamente realizzato. Peraltro il rilievo è formale perchè dette difformità trovano ragione proprio negli adeguamenti al decr. legisl. n. 36/2003 che, per ovvie ragioni temporali e di sopravvenienza normativa, non erano, nè potevano essere, contenuti nel progetto approvato nel 1998.

La sentenza n. 1551/09 è ora divenuta giudicato onde per cui la Provincia di Taranto ha l'obbligo di eseguirle o indicando analiticamente le difformità alle previsioni del decr. legisl. n. 36/2003 rispetto alle approvazioni agli stati di avanzamento lavori, alla documentazione analitica ed alle attestazioni di conformità prodotte con l'istanza 31 luglio 2007, ovvero ottenendo gli assensi degli enti di controllo e rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.



ILVA S.P.A.

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE - VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02 / 307001 - FAX 02 / 33400621 - ITALIA -  
CAP. SOC. EURO 549.390.270,00 INT. VERS. COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REG. IMPRESE MILANO N. 11435690158  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.



STABILIMENTO DI TARANTO

In allegato alla presente si trasmette una dettagliata relazione che ricostruisce, cronologicamente, l'iter amministrativo sopradescritto. Inoltre alla detta ricostruzione si allegano le copie dei documenti in essa richiamati.

Data la dimensione dei file relativi ai documenti allegati alla ricostruzione, gli stessi saranno oggetto di invio, tramite corriere espresso, su supporto digitale.

Distinti saluti

ILVA SpA  
Stabilimento di Taranto  
*Il Gestore*  
*Ing. Adolfo Buffo*



**ILVA S.P.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 48111 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049

SEDE LEGALE: VIALE CERFOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02 / 307001 - FAX 02 / 33400621 - ITALIA -

CAP. SOC. EURO 549.390.270.00 INT. VERS. - COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REG. IMPRESE MILANO N. 11435690158

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

## **DISCARICA ex 2<sup>a</sup> Categ. Tipo "C" in Area Cava Mater Gratiae**

### **ITER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO**

- Con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 619 del 04/06/1998 (All.1), viene approvato il progetto per la realizzazione della discarica in oggetto, sulla base delle risultanze delle Conferenze di Servizi del 30/09/1997 e del 29/12/1997.
- Con successiva Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1386 del 26/11/1998 (All.2), vengono integrate sia la Deliberazione n. 619 e sia la Deliberazione n. 620 (relativa all'approvazione del progetto per la realizzazione della discarica ex 2<sup>a</sup> categoria di tipo "B Speciale") con le prescrizioni relative all'obbligo di avviare il percolato all'impianto di trattamento previsto nel progetto e di dare comunicazione alla Provincia sulle principali attività di realizzazione ed in particolare dopo le seguenti fasi:
  - Realizzazione dei rilevati
  - Posa in opera dell'argilla
  - Posa in opera dei teli in HDPE
  - Posa dei tubi drenanti del percolato.
- In riferimento a tale ultima prescrizione, per la discarica in oggetto, ILVA con le note di seguito specificate trasmesse al Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto, al fine di poter consentire eventuali controlli in fase, ha comunicato:
  - a) con nota prot. SAE/282 del 16/12/2003 di aver terminato la fase di realizzazione dei rilevati relativi ai due moduli della discarica (All.3);
  - b) con nota prot. SAE/194 del 22/09/2004 di aver terminato la fase di posa in opera dello strato impermeabile in argilla del 1° modulo della discarica (All.4);
  - c) con nota prot. SAE/83 del 25/07/2005 di aver terminato la fase di posa in opera del primo manto impermeabile in HDPE del 1° modulo della discarica (All.5);
  - d) con nota prot. SAE/88 del 08/08/2006 di aver terminato la stesura del primo strato drenante in sabbia e ghiaia, la stesura della geogriglia sulle pareti laterali nonché la fase di posa in opera del secondo manto impermeabile in HDPE (All.6);
  - e) con nota prot. SAE/108 del 25/10/2006 di aver terminato la stesura del geotessuto da 300 g/mq nonché la stesura del secondo strato drenante in sabbia e ghiaia (All.7);
  - f) con nota prot. SAE/11 del 25/01/2007 di aver terminato i lavori relativi all'impianto di estrazione e convogliamento del percolato (All.8).

In dette circostanze nulla è stato obiettato dalla Provincia ed in particolare non è mai stato sollevato alcun problema circa l'osservanza delle disposizioni tecnico-normative di cui al D. Lgs. 36/2003.

- Con nota prot. SAE/63 del 31/07/2007 (All.9), indirizzata alla Provincia di Taranto – Servizio Ecologia ed Ambiente, alla Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia ed al Ministero dell’Ambiente – Servizio per la Gestione dei Rifiuti e per le Bonifiche, ILVA presenta istanza di autorizzazione all’esercizio del 1° modulo della discarica.

Nell’istanza si specifica, tra l’altro, che la discarica è stata realizzata conformemente ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 36/2003 e che in data 28/02/2007 è stata presentata al Ministero dell’Ambiente la documentazione relativa alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale.

All’istanza viene allegata la documentazione richiesta anche dall’art. 10 del “*Regolamento provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale*”, di seguito specificata:

**DOX 1 (All.10):**

- Relazione tecnica
- Piano di Gestione Operativa
- Piano di Gestione Post-Operativa
- Piano di Ripristino Ambientale
- Piano di Sorveglianza e Controllo
- Piano Finanziario
- Certificato di Regolare Esecuzione Lavori
- Certificazione di Qualità sullo strato di regolarizzazione del fondo bacino
- Autocertificazione del Presidente e del Responsabile della Gestione della discarica
- Certificato Generale del casellario Giudiziale e Certificato dei Carichi Pendenti del Presidente e del Direttore Tecnico
- Certificato di iscrizione della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
- Atto costitutivo e Statuto della società
- Elenco dei rifiuti da autorizzare, con indicazione codici CER
- Documentazione fotografica
- Planimetria con ubicazione dei pozzi piezometrici

**DOX 2 (All.11) – Certificazioni di qualità – Relazione Tecnica e Documentazione (Modulo 1: interventi straordinari di ripristino geomembrane in HDPE da 2,5 mm – Sistema di pompaggio convogliamento e stoccaggio del percolato):**

- Allegato A: documentazione e certificazioni relative ai lavori di ripristino dei danneggiamenti della geomembrana primaria e secondaria in HDPE
- Allegato A1: documentazione fotografica
- Allegato A2: documentazione tecnica e certificazioni ripristini SRIP3’ SRIP4’ SRIP3” SRIP4”
- Allegato A3: documentazione tecnica e ripristini SRIP 13 SRIP14 e SRIP15 e prova giornaliera del 01712/2002 su campione P48



- Allegato B: documentazione e certificazioni relative ai sistemi di pompaggio (estrazione) del percolato
- Allegato B1: documentazione fotografica ancoraggio pozzi percolato
- Allegato B2: elaborato di progetto relativo alla variante del sistema di estrazione del percolato
- Allegato B3: sistemi di pompaggio del percolato in discarica – documentazione tecnica e certificazione
- Allegato B4: documentazione fotografica dei sistemi di estrazione del percolato e perdite del sottotelo
- Allegato C: tubazioni di convogliamento
- Allegato C1: documentazione fotografica tubazioni di convogliamento
- Allegato C2: tubazioni di convogliamento del percolato – documentazione e certificazioni
- Allegato D: vasca di raccolta del percolato
- Allegato D1: documentazione fotografica vasca di raccolta del percolato
- Allegato D2: vasca di raccolta del percolato – documentazione e certificazione

**DOX 3 (All.12) – Sistema di monitoraggio idrogeologico – pozzi P1 e P3:**

- Allegato 0: certificazione di qualità – Relazione tecnica  
   Appendice 1: sintesi delle specifiche contenute nel Manuale di Qualità di progetto  
   Appendice 2: rilievo celerimetrico per la determinazione delle quote di boccaforo dei pozzi
- Allegato A: certificazione di qualità – documentazione stratigrafica, idrogeologica e tecnologica riguardante il pozzo di monitoraggio P1
- Allegato B: certificazione di qualità – documentazione stratigrafica, idrogeologica e tecnologica riguardante il pozzo di monitoraggio P3

**DOX 4 (All.13) – Certificazione di qualità – Relazione Tecnica e Documentazione (Modulo 1: geomembrana in HDPE da 2,5 mm di impermeabilizzazione artificiale secondaria (superiore), geotessili a protezione dei teli in HDPE e drenaggi lapidei e tubolari);**

- Allegato A: certificazione di qualità relativa ai geotessili di protezione delle geomembrana in HDPE inferiore (primaria)
- Allegato B: attestazione di qualità relativa all'argine di separazione dei due settori di fondo del Modulo 1
- Allegato C: rampa provvisoria e certificazione di qualità degli interventi di riparazione dei danneggiamenti della geomembrana di base
- Allegato D: certificazione di qualità relativa ai drenaggi lapidei, tubolari e pozzi di estrazione del percolato (sistema di drenaggio sottotelo o di monitoraggio)
- Allegato E: certificazione di qualità relativa al drenaggio artificiale di monitoraggio (sottotelo) di parete
- Allegato F: certificazione di qualità relativa ai teli in HDPE dell'impermeabilizzazione artificiale secondaria (geomembrana superiore)

- Allegato G: certificazione di qualità relativa ai geotessili di protezione della geomembrana in HDPE superiore (secondaria)
- Allegato H: attestazione di qualità relativa alla rampa definitiva di accesso al fondo del 1° modulo della discarica
- Allegato I: certificazione di qualità relativa ai drenaggi lapidei, tubolari e pozzi di estrazione del percolato (sistema di drenaggio principale)

**DOX 5 (All.14) – Certificazione di qualità – Relazione Tecnica e Documentazione (Modulo 1: geomembrana in HDPE da 2,5 mm di impermeabilizzazione artificiale primaria (inferiore));**

- Allegato 1: referenze e certificazioni
- Allegato 2: certificazioni di qualità fogli "GSE" in HDPE per discariche
- Allegato 3: attrezzature di cantiere
- Allegato 4: diagramma di posa preliminare del 1° telo in HDPE
- Allegato 5: rapporti giornalieri di cantiere dal 12/10/2004 al 02/05/2005
- Allegato 6: rapporti giornalieri saldature e prove sulle stesse
- Allegato 7: rapporti di cantiere prove giornaliere su campioni saldati
- Allegato 8: rapporti ripristini saldature danneggiate

**DOX 6 (All.15) – Strato di impermeabilizzazione minerale (h = 2 m);**

- Allegato 0: certificazione di qualità – relazione tecnica
- Allegato B: certificazione di qualità – rapportini giornalieri di cantiere

- In riferimento all'istanza presentata da ILVA, il Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto, con nota prot. 0048902 del 24/10/2007 (All.16), comunica ad ILVA e p.c. al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Puglia di ritenere che, essendo la discarica oggetto della richiesta di autorizzazione "impianto funzionalmente connesso ad una acciaieria di prima fusione, localizzata nel medesimo sito e gestita dal medesimo gestore", l'istanza deve costituire integrazione del procedimento in corso per il rilascio dell'AIA.
- ILVA, con nota prot. SAE/101 del 23/11/2007 (All.17), in riferimento alla succitata nota della Provincia di Taranto, segnala che, in virtù dell'art. 17 del D. Lgs. n. 59/2005, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale. ILVA precisa, quindi, di ritenere che, nelle more del rilascio dell'AIA, l'autorizzazione richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e per effetto della delega operata dalla Regione Puglia con la legge n. 17 del 14/06/2007 (art. 6, co. 3), debba essere rilasciata dalla Provincia di Taranto.

- Il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. DSA-2007-0029546 del 15/11/2007 (All.18), sempre di riscontro alla nota della Provincia di Taranto prot. 0048902 del 24/10/2007, precisa quanto segue:
  - a) ILVA ha incluso nell’ambito della domanda di AIA anche la richiesta di autorizzazione per le attività di gestione dei rifiuti tecnicamente connesse alla sua attività principale.
  - b) Non è del tutto chiaro se nella definizione di “acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio” ricadono solo le unità operative minime necessarie a caratterizzare tali impianti (altoforno e acciaieria ad ossigeno), ovvero tutte le attività IPPC che tipicamente si riscontrano in tali impianti (es. cokeria, agglomerazione, ecc.) o anche le altre eventuali attività IPPC accessorie tecnicamente connesse alle precedenti (es. discariche). Nelle more dell’emanazione di eventuali chiarimenti interpretativi della norma, si è ritenuto ragionevole accogliere l’interpretazione dell’ILVA, che ha ritenuto che l’AIA di competenza statale potesse essere rilasciata per tutte le attività svolte nello stabilimento alla data di presentazione della domanda.
  - c) Alla luce dell’art. 17, co. 1 del D. Lgs. 59/2005 e del D. L. 180/2007, fino all’attuazione delle disposizioni contenute nell’AIA le preesistenti autorizzazioni, nonché le relative competenze, non sono sostituite.  
 E’ necessario chiarire se per la discarica in oggetto sia stata richiesta:
    1. *L’estensione o il rinnovo di un’autorizzazione già in essere* - In questo caso, nelle more del rilascio dell’AIA, spetta all’autorità che ha provveduto al rilascio delle precedenti autorizzazioni provvedere al loro aggiornamento. Contestualmente ILVA dovrà provvedere ad integrare opportunamente la domanda di AIA già presentata.
    2. *Nuova autorizzazione per un’attività non IPPC* – in questo caso, nelle more del rilascio dell’AIA, spetta all’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di settore autorizzare l’esercizio della nuova attività. Anche in questo caso, ILVA dovrà provvedere ad integrare la domanda di AIA.
    3. *Nuova autorizzazione per attività ricadente nella categoria 5.4 dell’allegato I al D. Lgs. 59/2005* – in questo caso, la nuova autorizzazione deve già avere valore di AIA. Quindi, il gestore dovrà inoltrare domanda di AIA o integrando la domanda già presentata o richiedendo AIA all’autorità competente individuata dalla Regione, chiarendo in tal caso che l’attività, anche se tecnicamente connessa all’impianto per cui è in corso il rilascio dell’AIA statale, non rientra nella definizione di cui al punto 3 dell’allegato V al d. Lgs. 59/2005.
  - d) Ai sensi dell’art. 4, co. 4 del D. Lgs. 59/2005, i contenuti tecnici del D. Lgs. 36/2003 sono per legge sufficienti ad assicurare l’esercizio dell’impianto conforme alla disciplina IPPC.
- A seguito della nota del Ministero di cui al punto precedente, ILVA, con nota prot. DIR/38 del 23/04/2008 (All.19), fa presente che, oltre a quanto stabilito dall’art. 17 del D. Lgs. 59/2005, l’intervenuto art. 32-bis della legge 31/2008, ha riconfermato che, nelle more del rilascio dell’AIA da parte dell’autorità competente, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni di settore

devono provvedere all'adeguamento delle medesime autorizzazioni. Inoltre, in riferimento alle casistiche indicate dal Ministero, ILVA precisa di ritenere che nel caso specifico si tratti di estendere l'autorizzazione all'esercizio di una discarica già autorizzata alla realizzazione e realizzata.

- In riscontro alla nota ILVA prot. DIR/38 del 23/04/2008 (All.20), la Provincia di Taranto, con nota prot. 0026555 del 29/05/2008, specifica:
  - a) di non concordare sulla posizione ILVA di considerare l'autorizzazione richiesta come estensione di autorizzazione esistente, in quanto ritiene che come estensione si debba intendere un ampliamento dimensionale o temporale di un'autorizzazione già rilasciata;
  - b) di ritenere che, invece, l'autorizzazione richiesta rappresenti il caso di "nuova autorizzazione per attività rientrante nella categoria 5.4" e per tale motivo il gestore deve presentare domanda di AIA;
  - c) che il Comitato Tecnico provinciale, come da verbale n. 26 del 20/05/2008, ha espresso il seguente parere: "... Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 32-bis, co. 1-quarter della legge n. 31/2008, la ditta deve presentare adeguamento al progetto ex D. Lgs. 36/2003, nonché procedere all'acquisizione dei pareri ARPA e SISP".Inoltre, la Provincia chiede al Ministero dell'Ambiente se il limite temporale previsto per la realizzazione dell'impianto (5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA), previsto dall'art. 26, co. 6 del D. Lgs. 152/2006, sia da estendere anche alla discarica in questione.
- Il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. DSA-2008-0026124 del 22/09/2008 (All.21), in risposta alla Provincia, precisa che quanto previsto dall'art. 26, co. 6 del D. Lgs. 152/2006 non ha carattere retroattivo con conseguente impossibilità di estendere la disciplina sul termine quinquennale ai casi di istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, per le quali il relativo procedimento di VIA si sia già concluso, come verificatosi per la discarica in questione.
- La Provincia di Taranto, preso atto delle note del Ministero dell'Ambiente prot. DSA-2008-0022086 e DSA-2008-0026124, con la nota prot. 0048696 del 24/08/2008 (All.22), comunica ad ILVA "che è in corso l'iter amministrativo propedeutico al rilascio dell'autorizzazione" all'esercizio del 1° modulo della discarica.
- Nel settembre 2008, ILVA presenta ricorso presso il TAR/Lecce (r.g. 1400/2008) per l'annullamento, previa sospensione, della nota della Provincia di Taranto prot. 026555 del 29/05/2008 e del verbale n. 26 del 20/05/2008 del Comitato Tecnico Provinciale che subordina il rilascio dell'autorizzazione provvisoria, ex art. 32-bis, lett. b) della legge n. 31/2008, alla presentazione di progetto di adeguamento ex D. Lgs. n. 36/2003 ed all'acquisizione dei pareri ARPA e SISP, nonché avverso il silenzio dell'amministrazione sull'istanza del 31/07/2007.

- Il TAR/Lecce, con ordinanza n. 1058/2008 del 19/11/2008 (All.23), dispone che la Provincia di Taranto concluda il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine del 16/12/2008 sulla base dei seguenti elementi:
  - a) L'istanza di autorizzazione risale al 31/07/2007;
  - b) Il Ministero dell'Ambiente con nota del 10/09/2008 sollecitava il completamento della procedura autorizzativa;
  - c) La Provincia non muove rilievi di tipo sostanziale al funzionamento della discarica;
  - d) La Provincia con nota del 24/09/2008, successiva quindi alla nota del 29/05/2008, comunica ad ILVA che è in corso l'iter amministrativo propedeutico al rilascio dell'autorizzazione, riconoscendo così la propria competenza.
  
- Con lettera del 21/11/2008, il legale di ILVA invita la Provincia di Taranto a dare esecuzione all'ordinanza del TAR/Lecce, rilasciando la richiesta autorizzazione.
  
- A seguito dell'Ordinanza del TAR/Lecce la Provincia riapre il procedimento amministrativo con convocazione di Conferenza di servizi per il 22/12/2008 al fine di garantire l'ottemperanza all'ordinanza stessa (nota prot. 12304/I del 01/12/2008) (All.24).
  
- Con nota prot. 2729-FP/eg del 09/12/2008, il legale di ILVA, riscontra la nota della Provincia di cui al punto precedente evidenziando che la convocata Conferenza di Servizi non può trovare applicazione nel caso di specie trattandosi di impianto già realizzato sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalla stessa Amministrazione e che gli enti e le amministrazioni competenti hanno già reso positivamente i loro pareri in sede di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della discarica ed invitando la Provincia a voler rilasciare l'autorizzazione richiesta entro i termini fissati dall'ordinanza del TAR/Lecce.
  
- In data 09/12/2008, Regione Puglia - Provincia di Taranto – ARPA Puglia effettuano sopralluogo nell'ambito dell'attività di verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti da ILVA con i vari Atti di Intesa, visionando anche l'area discariche ed in particolare l'area interessata dalla realizzata discarica ex 2<sup>a</sup> categoria di tipo "C" (scheda VR.4 del Piano di Adeguamento alle BAT di cui all'Allegato C.13.1 alla domanda di AIA). In riferimento a tale area, la Provincia di Taranto faceva mettere a verbale che *"le superfici di accesso alla discarica non sono pavimentate, manca sistema regimentazione acque meteoriche sia per la pista di accesso alla discarica che per gli argini della medesima, non è completata la recinzione della discarica 2C, manca un contenimento delle piste perimetrali della 2C per la caduta accidentale di mezzi o uomini"*.

Fermo restando che comunque ILVA ha proceduto alla realizzazione e/o completamento di quanto sopra, è opportuno ricordare che nell'Allegato 7 all'istanza ILVA del 31/07/2007 "Certificazione D.L. di regolare esecuzione dei lavori" era indicato testualmente:

- “Argini di contenimento e base per sede stradale per primo e secondo modulo: Tutta la struttura portante è ultimata. La finitura di tutte le strade perimetrali di accesso come da progetto depositato, con manto bituminoso, raccolta acque piovane, guardrail, etc. dovrà essere realizzata dopo il completamento del secondo modulo, al fine di prevenire il danneggiamento da parte delle macchine di movimentazione e lavorazione dei manti impermeabilizzanti. Per garantire nel cantiere a venire la sicurezza dei mezzi in accesso al primo modulo, a cura degli esercenti saranno interdette con barriere invalicabili tutte le piste non interessate all’accesso diretto allo stesso. Laddove la pista di avvicinamento presenti pericoli di caduta verso le scarpate, verrà delimitata sul bordo da barriere New Jersey”.
- “Per garantire il controllo delle adduzioni in discarica è prevista a progetto una recinzione chiusa, con unico accesso carrabile normalmente transennato e presidiato mediante portineria di accesso all’area discariche; tale recinzione abbraccia la nuova strada di avvicinamento alla 2C. Allo stato attuale, essendo previsti in transito e manovra automezzi carichi di grosse dimensioni, capaci di ingenerare problemi di sicurezza in caso di interferenze delle traiettorie, la funzione di confinamento della discarica è provvisoriamente garantita mediante argini di calcare frantumato dell’altezza di oltre un metro. Dopo le verifiche di sicura viabilità sarà realizzata la recinzione definitiva”.

Quindi, la situazione era ben nota alla Provincia già dal luglio 2007 e comunque non ritenuta ostativa al rilascio dell’autorizzazione, atteso che nel provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’esercizio (Determinazione del Dirigente n. 206 del 15/12/2008), pur essendo successivo alla data del sopralluogo, non fa alcun riferimento alle presunte mancanze di cui sopra.

- Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto n. 206 del 15/12/2008 (All.25) viene negata l’autorizzazione all’esercizio sulla base delle seguenti motivazioni:
  - a) La documentazione tecnica presentata da ILVA non è adeguata alle disposizioni tecnico-normative del D. Lgs. 36/2003 per quanto prescritto dall’art. 17, co. 1 e co. 3 del medesimo decreto legislativo, così come anticipatamente riportato nella nota del 29.05.2008;
  - b) Al momento non è possibile adempiere a quanto prescritto dall’allegato 2, paragrafo 7, punto 7.1 al D. Lgs. n. 36/2003 in quanto manca agli atti del Settore Ecologia di questa Provincia l’assenso espresso degli Enti addetti al controllo, ossia ARPA Puglia e ASL – SISIP per l’approvazione degli elaborati tecnici prodotti dalla Società, atteso che ai sensi dell’art. 197, co. 2 del D. Lgs. n. 152/2006 per l’esercizio delle proprie funzioni in materia ambientale la Provincia si avvale per quanto previsto dalla L.R. 4/99, nonché per convenzione dell’ARPA Puglia e istituzionalmente dell’ASL – SISIP.
- Nell’ambito del procedimento presso il TAR/Lecce (r.g. n. 1400/2008), a seguito della determinazione n. 206 del 15/12/2008, ILVA presenta motivi aggiunti richiedendo l’annullamento,

previa sospensione, della predetta determinazione adducendo, tra l'altro, le seguenti motivazioni:

a) il D. Lgs. n. 36/2003 ha introdotto l'autorizzazione unica "per la costruzione e l'esercizio di una discarica" e di conseguenza quando l'art. 17 si riferisce, per la disciplina transitoria, alle "discariche già autorizzate", si riferisce a quelle in esercizio e non a quelle già realizzate ma non autorizzate all'esercizio. In questo senso depone la previsione transitoria di poter continuare a ricevere rifiuti sino al 16 luglio 2005 in quanto la disposizione prevede che la discarica sia in esercizio. Inoltre, poiché il 3° comma dell'art. 17 si riferisce al titolare delle autorizzazioni di cui al comma 1, conseguentemente, la disposizione che prevede la presentazione di un piano di adeguamento nel termine di sei mesi, non può che riferirsi alle discariche in esercizio come indicate nel comma 1.

[N.B.: un ulteriore indizio del fatto che il legislatore, quando nell'art. 17 ha imposto i piani di adeguamento per tutte le strutture esistenti, si riferiva, in realtà, solo a quelle in piena attività, si ritrova nel comma IV, ove è detto che con il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento l'autorità competente "autorizza la prosecuzione dell'esercizio della discarica"]

b) poiché la prescrizione tecnica di cui all'allegato 2, par. 7, punto 7.1 è relativa ad "adempimenti a carico dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione", spetta eventualmente alla Provincia adempiere e comunque, in nessun caso, la mancanza di un adempimento che compete all'amministrazione può essere assunto come argomento per rigettare l'istanza del privato.

Nell'ambito dello stesso procedimento, la Provincia di Taranto ha addotto a motivazione del diniego i seguenti aspetti:

- copertura finale della discarica [N.B.: intervento da realizzarsi solo ad avvenuto riempimento della discarica]
- differente modalità di ancoraggio dei teli in HDPE
- mancata realizzazione impianto di captazione biogas [N.B.: il progetto autorizzato dalla Provincia prevedeva la sua realizzazione esclusivamente nel caso di conferimento di rifiuti di terzi]
- verifica del rischio di esondazione calcolata sulla base delle piogge con tempo di ritorno di 100 anni anziché 200.

Sui punti citati, ILVA ha presentato relazioni specifiche redatte da specialisti del settore ed in ultimo la relazione di perizia tecnica redatta dal Dott. Ing. VEGGI Stefano dello Studio Geotecnico Italiano, dalle quali emerge la conformità della discarica al dettame del D. Lgs. n. 36/2003.

- Il TAR/Lecce, con sentenza n. 1551/2009 depositata il 18/06/2009 (All.26), accoglie i motivi aggiunti presentati da ILVA e dispone l'annullamento della Determinazione n. 206 del 15/12/2008, indicando tra l'altro che:

- a) Sussiste la necessità di adeguare la discarica alla sopravvenuta normativa del D. Lgs. n. 36/2003. Infatti, come è desumibile dalle previsioni transitorie dei commi 3 e 4 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003, che impongono ai titolari di impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. di presentare un piano di adeguamento, è evidente come l'obbligo di adeguarsi alla normativa sopravvenuta del D. Lgs. n. 36/2003 debba essere affermato anche nei confronti degli impianti non ancora entrati in esercizio.
- b) La Determinazione n. 206 del 15/12/2008 è caratterizzata da un evidente difetto di motivazione; in presenza di una complessa documentazione presentata da ILVA, la Provincia di Taranto non poteva trincerarsi dietro un generico giudizio di inadeguatezza della stessa alle disposizioni tecnico-normative del D. Lgs. n. 36/2003, ma doveva evidenziare in quali punti la realizzata discarica non potesse essere considerata in linea con le previsioni del citato decreto. Anche i rilievi formulati dalla Provincia per giustificare in via postuma la Deliberazione, avrebbero dovuto essere vagliati nel procedimento amministrativo e costituire oggetto, se non risolti, di idonea ed analitica motivazione, in modo da permettere ad ILVA una concreta possibilità di rimuovere eventualmente i punti problematici, così salvando un'attività realizzativa che appare del tutto irrazionale porre nel nulla, per ragioni esclusivamente formali.
- c) La richiesta di approvazione del Piano di Sorveglianza e Controllo doveva essere effettuata d'ufficio da parte dell'Amministrazione provinciale di Taranto e non poteva costituire motivo per un provvedimento di diniego basato sulla semplice mancata acquisizione dell'assenso da parte di ILVA:
- Con nota prot. 0040660 del 09/08/2009 (All.27), la Provincia di Taranto comunica l'avvio del procedimento inteso al rinnovo delle operazioni di valutazione della documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione all'esercizio del 1° modulo della discarica in oggetto, alla luce della sentenza del TAR/Lecce n. 1551/2009 con la quale è stato disposto l'annullamento della Determinazione del Dirigente n. 206 del 15/12/2008.
  - In data 11/12/2009 si è tenuto incontro in contraddittorio tra Provincia di Taranto – ARPA Puglia DAP di Taranto – ASL/SISP ed ILVA a seguito della sentenza del TAR/Lecce n. 1551/2009, per definire quanto necessario per la conclusione del procedimento riaperto con la nota della Provincia prot. 40660 del 09/09/2009 (All.27). Nel corso dell'incontro, i rappresentanti ARPA e SISP ritengono necessario acquisire, al fine del rilascio del proprio parere, un dettagliato piano di sorveglianza e controllo. ILVA si è impegnata a fornire ogni necessario chiarimento ed integrazione documentale, nonché il richiesto piano di sorveglianza e controllo revisionato entro il termine di 40 giorni.
  - In riferimento all'incontro di cui al punto precedente, ILVA con nota prot. DIR/07 del 19/01/2010 (All.28), trasmette alla Provincia i documenti integrativi richiesti, confermando la conformità della discarica ai criteri costruttivi e gestionali definiti dal D. Lgs. n. 36/2003 per le discariche per



rifiuti pericolosi come risulta dagli elaborati tecnici allegati all'istanza di autorizzazione del 31/07/2007 ed allegando anche la relazione di perizia tecnica a firma dell'Ing. Veggi del 13/10/2009, prodotta nell'ambito del procedimento amministrativo svolto presso il TAR/Lecce. Analoga documentazione è stata successivamente trasmessa, con nota ILVA prot. ECO/6 del 25/01/2010 (All.29) anche ad ARPA Puglia – DAP Taranto ed al SISP, al fine di acquisire i pareri di competenza.

La citata documentazione fornisce integrazioni e/o chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

1. *Copertura superficiale finale* – il sistema di copertura finale di progetto, modificato come da prescrizione riportata nel DEC/VIA/2158 e come tale approvato con la delibera n. 619 del 04/06/1998, sostanzialmente era già allineato alle previsioni del D. Lgs. 36/2003 in termini di tipologia e successione degli strati. Nell'elaborato progettuale "Piano di Ripristino Ambientale" allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio conformava il sistema di copertura unicamente in termini di spessore dello strato di terreno vegetale (da 0,7 ad 1 m) e dello strato drenante (da 0,3 a 0,5 m).
2. *Modalità di ancoraggio dei teli in HDPE* – in merito alla difformità segnalata dalla Provincia relativa alle modalità di ancoraggio dei teli, come desumibile dal confronto tra la tavola C.5.34 del progetto approvato con la delibera n. 619 e la tavola 7.09 allegata all'istanza di autorizzazione del 31/07/2007, si rileva che dal confronto della geometria e della posizione delle trincee nelle due tavole citate emerge una identica modalità di ancoraggio. L'eccezione progettuale sollevata dalla Provincia probabilmente è inerente all'ubicazione del manufatto cementizio di arrivo delle tubazioni di mandata del sistema di pompaggio del percolato e delle eventuali perdite del sottotelo che, nella tavola 7.09 è vicino alla trincea di ancoraggio mentre nella tavola C.5.34 ricade a distanza dalla trincea di ancoraggio. La modifica apportata è scaturita a seguito del rischio di instabilità del manufatto cementizio a causa della maggiore compressibilità dello strato argilloso.
3. *Impianto di captazione e gestione gas di discarica* – poiché dalla documentazione presentata con l'istanza del 31/07/2007 risulta la non realizzazione del sistema, presente invece nel progetto approvato, la Provincia ritiene che ciò rappresenti variante al progetto approvato e quindi doveva essere presentato un progetto di modifica in conformità a quanto disciplinato dal D. Lgs. 36/2003. ILVA, in merito, specifica che la previsione derivava dall'ipotesi progettuale iniziale di ricevere anche rifiuti provenienti da terzi per i quali non era possibile escludere la presenza di componenti biodegradabili, come descritto nel progetto iniziale e successivamente precisato con nota ILVA (prot. DIR/AGE/LEG/217 del 07/07/1994) al Ministero dell'Ambiente, nella quale si evidenziava che i rifiuti prodotti dallo stabilimento, per la loro matrice inorganica, non danno origine a biogas. Conseguentemente alla Deliberazione n. 619/1998 che limitava il conferimento alla discarica ai soli rifiuti prodotti da ILVA, veniva meno la condizione per la quale si sarebbe dovuto realizzare l'impianto di captazione del biogas. [N.B: tale aspetto appare superato atteso che ILVA ha convenuto di realizzare l'impianto in ogni caso].

4. *Rischio esondazione nell'area discarica* – atteso che il D. Lgs. 36/2003 per la valutazione del rischio di esondazione prevede il riferimento a piene con tempo di ritorno di 200 anni invece dei 100 anni considerati nel progetto approvato, viene riproposto il nuovo calcolo, su tempi di ritorno di 200 anni, già presente nella relazione tecnica dell'Ing. NUZZO del 23/04/2009 che esclude l'esistenza di rischi per la discarica in esame.
5. *Piano di sorveglianza e controllo* – sulla base delle richieste della Provincia viene allegata la rielaborazione del Piano che annulla e sostituisce quello trasmesso con l'istanza di autorizzazione del 31/07/2007.
6. *Piano di emergenza* – la Provincia richiede che il piano di emergenza elaborato a fronte della prescrizione contenuta nel DEC/VIA/2158 sia parte integrante del piano di gestione operativa di cui al D. Lgs. 36/2003. Quanto richiesto viene sviluppato ed integrato nel Piano di Gestione Operativa allegato alla nota ILVA che annulla e sostituisce quello presentato con l'istanza di autorizzazione del 31/07/2007.
7. *Piano operativo di intervento* – la Provincia segnala che tale elaborato deve essere parte integrante dei piani di gestione operativa e di sorveglianza e controllo di cui al D. Lgs. 36/2003 e che non risulta chiara, dai documenti già trasmessi, la gestione delle acque meteoriche e di dilavamento. Quanto richiesto viene sviluppato ed integrato nel Piano di gestione Operativa allegato alla nota ILVA.
8. *Tipologie e quantitativi di rifiuti da smaltire* – la Provincia evidenzia che il progetto approvato con la delibera n. 619/98 non riporta esplicitamente i codici CER dei rifiuti da smaltire. Nella nota ILVA viene riportato l'elenco dei CER, già presente in allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio, integrato con l'indicazione dei quantitativi che si stima di conferire.
9. *Modalità e criteri di deposito, riempimento e chiusura delle celle* – la richiesta descrizione delle modalità è stata riportata nella nota e nel Piano di gestione Operativa allegato alla stessa.
10. *Adeguamento al disposto dell'allegato 2, punto 7.2 del D. Lgs. 36/2003* - in relazione alle osservazioni della Provincia, ILVA precisa che benchè gli studi eseguiti in fase progettuale rappresentino una "fotografia" dello stato dei luoghi dell'epoca, è da segnalare che in linea di massima gli stessi contemplavano gli aspetti richiesti al punto 7.2 dell'allegato 2 del D. Lgs. 36/2003. Comunque un aggiornamento delle informazioni riportate nel progetto approvato è rappresentato dallo studio dell'Ing. NUZZO, realizzato per il progetto della nuova discarica per rifiuti non pericolosi che in sostanza conferma gli aspetti geologico – strutturali, idrogeologici ed idraulici del progetto SGI ed aggiorna la parte riguardante i caratteri idraulici della zona non satura e la qualità delle acque. Inoltre, per aggiornare la caratterizzazione qualitativa delle acque di falda, sono riportati i dati 2007 – 2008 del monitoraggio mensile dei pozzi ubicati a monte e a valle dell'area in cui ricadono le discariche ex 2Bs ed ex 2C e viene altresì allegata la tavola "Sovrapposizione della carta freaticometrica con discariche, piezometri e pozzi di monitoraggio realizzati".

11. *Certificato di regolare esecuzione lavori* – viene allegato nuovo certificato di esecuzione lavori redatto secondo le specificazioni fornite dalla Provincia.

- Con nota prot. PTA/2010/0013101 del 04/03/2010 (All.30), la Provincia di Taranto comunica l'esito della seduta del Comitato Tecnico provinciale in merito all'esame della documentazione trasmessa da ILVA. Il C.T. richiede che ILVA trasmetta la documentazione prevista dagli allegati 1 e 2 del D. Lgs. 36/2003 e D.M. 03.08.2005 in forma completa ed autonoma senza rimandi a documentazione precedentemente trasmessa, riportante la dicitura "Piano di Adeguamento al D. Lgs. 36/2003" nonché un elaborato in cui siano indicate le linee isopieze al fine di valutare la corretta ubicazione dei pozzi di monitoraggio.
- La Provincia di Taranto, con nota prot. 0000120 del 19/03/2010 (All.31), trasmette ad ILVA il parere e le osservazioni dell'ARPA Puglia – DAP Taranto (prot. 11668 del 09/03/2010) al Piano di Sorveglianza e Controllo presentato da ILVA.
- La richiesta di integrazioni documentali viene discussa in audizione dinnanzi al Comitato Tecnico Rifiuti, segue la trasmissione dei Piani revisionati con nota prot. DIR/20 del 28/02/2011 (All.32) al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidente Commissione IPPC – AIA e Regione Puglia Assessorato Ambiente ed Ecologia.
- Gli stessi Piani redatti ai sensi dal D. Lgs. 36/2003 sono stati ulteriormente revisionati ed aggiornati dall'ing. Stefano Veggi dello Studio Geotecnico Italiano e trasmessi con nota prot. DIR/171 del 20.09.2012 (All. 33) al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidente Commissione IPPC – AIA e Regione Puglia Assessorato Ambiente ed Ecologia.